

Legge regionale 28 gennaio 2000, n.6

Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET).

ARTICOLO 1

(Costituzione e finalita')

1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni in materia di promozione economica attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 25 marzo 1997 n. 68 "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", ed ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4 lettera c) ed articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", nonche' in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 87 "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", la Regione istituisce l'Agenzia di promozione economica della Toscana, di seguito denominata A.P.E.T., e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

2. L'A.P.E.T. costituisce il soggetto unitario in cui si realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attivita' di promozione economica e di sostegno ai processi di internazionalizzazione, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media industria e del turismo, fatte salve le competenze delle Agenzie per il turismo a queste attribuite dalla legge regionale 14 ottobre 1999 n. 54 "Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo". L'A.P.E.T., quale soggetto unitario delle Camere di commercio, del Ministero del commercio estero, del Dipartimento del turismo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) e della Regione, provvede alla realizzazione di tutte le iniziative di cui alla legge regionale 14 aprile 1997 n. 28 "Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo", nonche' di ulteriori iniziative definite dai soggetti di cui al presente comma.

3. Le modalita' di realizzazione del coordinamento operativo di cui al comma 2 sono definite attraverso uno specifico protocollo di relazione tra la Regione, l'Unioncamere toscana, il Ministero del commercio estero, il Dipartimento del turismo, l'I.C.E. e l'E.N.I.T.

ARTICOLO 2

(Natura giuridica)

1. L'A.P.E.T. ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

ARTICOLO 3

(Competenze)

1. L'A.P.E.T. realizza le iniziative di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, garantendo il rispetto delle modalita' operative e di relazione previste dalla medesima legge.

2. L'A.P.E.T. svolge le funzioni attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 10 della legge regionale n. 28/1997 e cura la selezione dei progetti secondo le procedure ivi previste.

3. L'A.P.E.T. provvede ad integrare le attivita' di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge regionale 23 marzo 1999 n. 17 "Interventi per la promozione dell'attivita' di cooperazione e di partenariato" e con le altre iniziative di rilievo internazionale della Regione ai sensi della normativa statale e regionale.

4. L'A.P.E.T.:

- a) diffonde nel territorio regionale le attivita' ed i servizi di natura anche finanziaria e di garanzia, funzionali al processo di internazionalizzazione ed al sostegno delle esportazioni, realizzandoli a livello locale attraverso le Camere di Commercio ed attraverso le strutture delle associazioni di categoria presenti sul territorio, ovvero utilizzando soggetti a partecipazione mista, pubblica e privata, appositamente costituiti, nonche', per quanto riguarda il turismo, attraverso le Agenzie per il turismo di cui alla legge regionale n. 54/1999; al fine di determinare le modalita' di attuazione delle iniziative, sono definite, sentita la Provincia interessata, apposite convenzioni tra l'A.P.E.T. ed i soggetti attuatori;
- b) ricerca le opportune intese con i Comuni e con gli altri soggetti interessati al fine di concorrere al funzionamento dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) svolge le funzioni di sportello unico per l'internazionalizzazione previsto dal comma 3, ultimo periodo,

dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143.

d) svolge, in accordo con i soggetti pubblici competenti territorialmente e con i soggetti privati, le attività di promozione economico-territoriale al fine di favorire gli investimenti esteri in Toscana.

ARTICOLO 4

(Organi)

1. Sono organi dell'A.P.E.T.:

- a) Il Direttore;
- b) Il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 5

(Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'A.P.E.T. ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Regione.

2. Il Direttore dell'A.P.E.T. è individuato, d'intesa tra la Giunta regionale, l'Unioncamere Toscana, l'I.C.E. e l'E.N.I.T., tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale, tra soggetti di comprovata professionalità ed esperienza nell'organizzazione o amministrazione di enti o organismi pubblici o privati con competenze in materia di sviluppo economico.

3. La Giunta regionale, conseguita l'intesa di cui al comma 2, procede alla nomina. Ove l'intesa non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta regionale provvede direttamente alla nomina.

4. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile, disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di Direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.

6. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale, che dichiara la decadenza dalla nomina, per i seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;

- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze in ordine agli indirizzi della Regione;
- d) gravi irregolarita' nella gestione;
- e) sopravvenuta causa di incompatibilita'.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, in attesa della nomina del nuovo Direttore, la Giunta regionale procede al commissariamento dell'A.P.E.T. ai sensi della legge regionale 16 giugno 1994 n. 45 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione".

ARTICOLO 6 (Attribuzioni del Direttore)

Il Direttore:

- a) rappresenta legalmente l'Agenzia e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
- b) adotta la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio;
- c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;
- d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita', previa intesa con gli organi di I.C.E. ed Unioncamere Toscana;
- e) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attivita' dell'Agenzia.

ARTICOLO 7 (Bilancio e relazione previsionale programmatica)

1. L'esercizio finanziario dell'A.P.E.T. inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo economico e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il bilancio di esercizio e' adottato dal Direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

3. La relazione previsionale programmatica contiene le indicazioni tecniche relative ai piani annuali di attuazione delle iniziative promozionali della Regione, di Unioncamere, dell'I.C.E. dell'E.N.I.T., del Ministero del commercio estero e del Dipartimento del turismo, nonche' la situazione economica dell'A.P.E.T.

4. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio preventivo economico, sono trasmessi dal Direttore all'Unioncamere, all'I.C.E. e all'E.N.I.T. per l'espressione del parere favorevole ed alla Giunta Regionale per l'esame istruttorio.

5. La Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E. ed E.N.I.T., approva gli atti di cui al comma 4 entro sessanta giorni dal ricevimento; in caso di mancata espressione dei relativi pareri favorevoli entro trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta provvede comunque all'approvazione.

6. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal Direttore alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; la Giunta, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., lo invia al Consiglio Regionale per l'approvazione.

7. In caso di mancata espressione dei pareri favorevoli entro trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, il bilancio di esercizio e' inviato dalla Giunta regionale al Consiglio per l'approvazione.

ARTICOLO 8

(Regolamento di amministrazione e contabilita')

1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'A.P.E.T., adottato dal Direttore previa intesa con gli organi di I.C.E. ed Unioncamere Toscana, e' approvato dalla Giunta regionale e definisce:

- a) i criteri e le modalita' per il funzionamento dell'A.P.E.T.;
- b) i criteri e le modalita' per la gestione del contenzioso, affidato di norma all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 83 "Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale" e la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e assimilate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1996, n. 85 "Riscossione da parte della Regione Toscana delle entrate patrimoniali e assimilate".

ARTICOLO 9

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori Presidente, previa designazione di due membri da parte, contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche i rispettivamente, dell'I.C.E. e di Unioncamere Toscana.

2. Il Collegio resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'A.P.E.T.

sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa; a tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.

6. Se il Direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento di detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario e', comunque, tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.

8. Il Collegio esercita inoltre una valutazione complessiva dell'attività formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.

ARTICOLO 10

(Comitato tecnico)

1. E' istituito presso l'A.P.E.T. il Comitato tecnico.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed e' composto da sette membri, designati, rispettivamente, dalla Giunta regionale, da Unioncamere Toscana, dall'I.C.E., dall'E.N.I.T., dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. ed unitariamente dalle associazioni di categoria a livello regionale dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Direttore entro trenta giorni dalla nomina richiede le designazioni di cui al comma 2 e provvede alla costituzione del Comitato in presenza di almeno quattro designazioni.

4. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione dei programmi e propone al Direttore, nell'ambito degli indirizzi di cui alla LR 28/1997, indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi. A tal fine, il Direttore trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione sull'andamento dell'attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Il Comitato esprime parere obbligatorio sia sulla relazione previsionale e programmatica sia sui bilanci dell'A.P.E.T. Copia dei pareri e' trasmessa alla Giunta regionale.

6. Il Comitato procede alla consultazione periodica delle associazioni regionali di categoria al fine di valutare il grado di soddisfacimento degli utenti dell'A.P.E.T.

7. La Presidenza del Comitato e' affidata ogni due anni, a rotazione, nel seguente ordine, al soggetto designato da Unioncamere toscana, I.C.E. e Regione.

ARTICOLO 11

(Compensi e rimborsi spese)

1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennita' annua pari al quindici per cento del compenso spettante al Direttore.

2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta una indennita' annua pari al dieci per cento del compenso spettante al Direttore.

3. Ai membri del Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato tecnico di cui all'art. 10, residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia, e' dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 12

(Finanziamento dell'A.P.E.T.)

1. Le entrate finanziarie dell'A.P.E.T. sono costituite:

- a) dal finanziamento disposto dalla Regione Toscana per la realizzazione del programma di promozione economica;
- b) dai finanziamenti disposti dal Ministero del commercio estero, dal Dipartimento per il Turismo, da Unioncamere Toscana dall'I.C.E. e dall'E.N.I.T. per la realizzazione di iniziative dagli stessi soggetti promosse;
- c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attivita' di promozione economica;
- d) dagli introiti derivanti dalle forniture di servizi a soggetti pubblici e privati;
- e) dagli altri stanziamenti disposti dalla Regione e dalle Camere di Commercio per le spese di funzionamento dell'A.P.E.T.

2. Alla quantificazione del finanziamento di cui alla lettera a) e della lettera e) la Regione provvede annualmente con legge di bilancio.

ARTICOLO 13

(Personale dell'Agenzia)

1. Dal momento della sua costituzione e per un periodo di un anno la struttura organizzativa del personale e' determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore, adottata previa intesa con l'Unioncamere toscana, l'I.C.E. e l'E.N.I.T.
2. Ove l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta regionale provvede comunque alla deliberazione di cui al comma 1.
3. L'A.P.E.T. si avvale del personale che, a seguito della deliberazione di cui al comma 1, e' posto alle sue dipendenze funzionali dalla Regione e, tramite comando, dalle Camere di commercio, dall'I.C.E. e dall'E.N.I.T., sulla base di criteri individuati previo confronto con le organizzazioni sindacali. Il personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, secondo gli ordinamenti di appartenenza. I relativi oneri restano a carico degli enti stessi.
4. Trascorso il periodo di un anno l'A.P.E.T. provvedera' a dotarsi di una struttura organizzativa definitiva ed al personale dell'Agenzia si applichera' lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto Regioni/Autonomie locali. La dotazione organica e' adottata dal Direttore nei limiti delle disponibilita' di bilancio ed e' soggetta all'approvazione della Giunta regionale.
5. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia, il direttore e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonche' di consulenza professionale nel rispetto delle modalita' definite dal regolamento di amministrazione e contabilita' e degli stanziamenti del bilancio annuale.

ARTICOLO 14

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge si applica la disciplina di cui ai commi seguenti.
2. La Giunta regionale emana l'avviso pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, per l'individuazione del Direttore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 8 e' approvato direttamente dalla Giunta regionale, previa intesa con l'I.C.E. e l'Unioncamere Toscana.

4. Il Collegio dei revisori ed il Comitato tecnico durano in carica tre anni.